

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 – 2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale

Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett. j) Governance dei servizi

“GESTIRE L'ACCOGLIENZA - FORMARE I TERRITORI”



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Abrogazione della protezione umanitaria (art. 5, co. 6, d.lgs. 286/98, cd. Testo Unico Immigrazione - T.U.I.)

“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, ((salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione))”



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

“Spacchettamento” della protezione umanitaria:

Nuovi permessi di soggiorno

- cure mediche, ex art. 19, co. 1 lett. d bis) T.U.I.
- permesso per atti di particolare valore civile, ex art. 42 bis T.U.I.
- calamità, ex art. 20 bis T.U.I.
- casi speciali, ex artt. 18, 18 bis, 22, co. 12 quater T.U.I.

Procedura di protezione internazionale

- protezione speciale, ex art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008, e artt. 19, co. 1 e co. 1.1. T.U.I.



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

PERMESSO PER CURE MEDICHE

Quali cure mediche?

Rilasciato dal **Questore** per inespellibilità (art. 19, co. 2, lett. d – bis T.U.I.)

*“agli stranieri che versano in **condizioni di salute di particolare gravità**, accertate mediante idonea **documentazione** rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con SSN, tali da determinare un **rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza**”*

Necessario dimostrare:

- necessità di cure mediche
- impossibilità di cura nel proprio Paese di origine

Se mancata assistenza medica è radicale → trattamenti inumani e degradanti
art. 3 Cedu → **protezione internazionale**

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

PERMESSO PER CURE MEDICHE

Validità: per il periodo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad 1 anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di particolare gravità debitamente certificate

Conversione o attività lavorativa?

NON specificato e dipende da condizioni di salute

Iscrizione obbligatoria al SSN, art. 34, co. 1, lett. b), T.U.I.

Accoglienza nel SIPROIMI (ex SPRAR)



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

PERMESSO PER CALAMITA'

Quale calamità?

Rilasciato dal **Questore** se

*art. 20 bis T.U.I. “il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale **calamità** che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”*

Validità: 6 mesi, rinnovabile per altri 6 mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità

Valutazione individuale non collettiva → art. 20 T.U.I.
Afflusso massiccio di sfollati.



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

PERMESSO PER CALAMITA'

- Non convertibile e non rinnovabile dopo un anno
- Valido solo per Territorio Nazionale
- Consente l'attività lavorativa
- Ammesso l'accesso al SIPROIMI (ex SPRAR)
- Iscrizione al SSN volontaria (ex art. 34, co. 3, T.U.I.)



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

PERMESSO PER VALORE CIVILE

Rilasciato dal questore, su autorizzazione del **Ministro dell'Interno** su proposta del **Prefetto** art 42 *bis* T.U.I.

Atti di particolare valore civile: L. 13/1958

“Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che abbiano esposto la propria vita ad un pericolo concreto per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo, per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato, per ristabilire l'ordine pubblico, per partecipare all'arresto di malfattori, per il progresso della scienza od in genere per il bene dell'umanità, o per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria”

Validità 2 anni, consente l'attività lavorativa, convertibile, ammesso accesso al SIPROIMI (ex SPRAR).

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

PERMESSI DI SOGGIORNO PER CASI SPECIALI

Quali casi speciali?

Casi speciali “transitorio” → riconoscimento protezione umanitaria post d.l. 113/2018

Casi speciali → tutela vulnerabili

Non sono permessi di nuova introduzione, ma viene solo modificato nome e si perde tutela privacy



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

- **protezione sociale** ai sensi dell'art. 18, T.U.I.

*Rilasciato dal Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o con il suo parere favorevole, quando nel corso di interventi dei servizi sociali o di operazioni di polizia o di indagini o di un procedimento penale per i reati di sfruttamento della prostituzione o di uno dei delitti indicati nell'art. 380 c.p.p., siano accertate **situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità**, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno di tali delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio*

Validità 6 mesi, rinnovabile per un anno o per maggior periodo se occorrente per motivi di giustizia, convertibile in lavoro o studio, consente attività lavorativa.

Per il rilascio non è richiesto il passaporto (poi necessario per conversione).

Iscrizione obbligatoria al SSN art. 34, co. 1, lett. b), T.U.I.

Ammesso l'accesso al SIPROIMI



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

- **vittime di violenza domestica** ai sensi dell'art. 18 *bis*, T.U.I.

Rilasciato dal Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o con il suo parere favorevole, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza nei casi in cui, nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimento penale per alcuni delitti (stalking, maltrattamenti, violenza sessuale, MGF, lesioni, sequestro di persona) commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di un cittadino straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.

Validità 1 anno, convertibile in studio o lavoro, consente l'attività lavorativa.

Iscrizione obbligatoria al SSN, art. 34, co. 1, lett. b), T.U.I.

AmMESSO l'accesso al SIPROIMI



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

- **sfruttamento lavorativo** ai sensi dell'art. 22, co. 12, *quater*, T.U.I.

Rilasciato dal Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o con il suo parere favorevole, al cittadino straniero che abbia presentato denuncia o cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro ... ovvero nei casi in cui i lavoratori irregolarmente soggiornanti occupati siano più di tre o minori in età non lavorativa o sottoposti ad altre condizioni di particolare sfruttamento (livello salario, orario lavoro/riposo, ferie, sicurezza e igiene, condizioni di lavoro degradanti, metodi di sorveglianza, condizione alloggiativa degradante).

Validità 6 mesi, rinnovabile per un anno o per maggior periodo se occorrente per motivi di giustizia, convertibile in lavoro, consente attività lavorativa.

Iscrizione obbligatoria al SSN art. 34, co. 1, lett. b), T.U.I.

Amnesso l'accesso al SIPROIMI



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

PROTEZIONE SPECIALE

Modifiche a art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008

In caso di esito negativo della domanda di protezione internazionale, la Commissione può trasmettere atti al Questore nel caso in cui vi sia il rischio in capo al singolo di una violazione del principio di non refoulement

Non si può escludere che la possibilità di un rilascio diretto da parte del Questore atteso che il presupposto per la sua applicazione è un divieto assoluto di persecuzione



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Rischio di **persecuzione** (art. 19, c. 1, T.U.I.)

“In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”

Rischio di **tortura** (art. 19, c. 1.1, T.U.I.)

“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradiizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Sovrapposibilità apparente alla protezione internazionale:

Non è possibile riconoscere la protezione internazionale per clausole di esclusione o, se già concessa, deve essere revocata (art. 10, 12, 13, 16 e 18, d.lgs. 251/2007):

Esclusione dalla protezione internazionale per commissione di gravi reati non politici, atti contrari ai principi dell'ONU, crimini di guerra o contro l'umanità, pericolosità per la sicurezza nazionale/divieto di espulsione per principio di non *refoument*

Mancanza di agente persecutore di natura statale

Situazione di instabilità interna non così grave da permettere il riconoscimento della protezione sussidiaria, ma tale da comportare compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

- Validità 1 anno
- Rinnovabile previo parere Commissione Territoriale sulla persistenza delle ragioni che hanno portato al suo riconoscimento iniziale
- Consente attività lavorativa, ma NON è convertibile per motivi di lavoro
- Permette iscrizione obbligatoria al SSN, art. 34, co. 1, lett. b), T.U.I.
- NON è prevista alcuna forma di accoglienza.



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Abrogazione del permesso per motivi umanitari e domande pendenti in sede amministrativa e giudiziaria

Al 5.10.2018 domanda di protezione internazionale pendente avanti a Commissione territoriale o a autorità giudiziaria.

IRRETROATTIVITA' delle disposizioni del d.l. 113/2018, conv. l. 132/2018

Cassazione, Sez. VI Civile, 4890/2019 pubb. 19.02.2019

principio generale di irretroattività art. 11 preleggi e del diritto di uguaglianza

Si applica la normativa in vigore al momento della domanda

Riconoscimento protezione umanitaria → pds casi speciali (2 anni, convertibile in pds motivi familiari o lavoro)

Circolare Nazionale Asilo del 03.01.2019 applicazione retroattiva della legge → solo protezione speciale

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Permesso di soggiorno per motivi umanitari

- in corso di validità → validi fino alla scadenza, POI art. 1, co. 8 dl 113/18

- **CONVERSIONE** in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari

Requisiti: passaporto (o titolo equipollente in corso di validità) e contratto di lavoro o requisiti per pds lavoro autonomo

- **RINNOVO** rivalutazione da parte della Commissione territoriale della sussistenza dei requisiti per **PROTEZIONE SPECIALE**

sussistono → PDS protezione speciale 1 anno, rinnovabile

NON sussistono → rigetto



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Permesso di soggiorno per motivi umanitari

- riconosciuto permesso di soggiorno per motivi umanitari: → CASI SPECIALI art. 1 co. 9 d.l. 113/2018
 - durata 2 anni
 - permette attività lavorativa e iscrizione obbligatoria al SSN
 - alla scadenza:
 - conversione per motivi lavoro o motivi familiari, o rinnovo in pds per protezione speciale SOLO previa valutazione della Commissione territoriale sulla sussistenza dei relativi presupposti
- già in fase di rinnovo prima dell'entrata in vigore del dl 113/2018 → permesso per casi speciali



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ricongiungimento familiare

art. 29, co. 10, T.U.I., NON può essere richiesto da:

- a) richiedenti protezione internazionale,
- b) stranieri destinatari di misure di protezione temporanea **e titolari di pds per calamità**, art. 20 e **20 bis**, T.U.I.
- c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, co. 6 (pds motivi umanitari) – abrogato

E i titolari di pds per cure mediche?



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

La residenza anagrafica del richiedente asilo

- art. 13, dl 113/2018: modifica artt. 4 e 5, d.lgs 142/2015
- il pds per richiesta asilo è **documento di riconoscimento** ai sensi del D.P.R. 445/2000
- il pds per richiesta asilo **non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica**
- l'accesso ai servizi previsti dal d.lgs 142/2015, e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti, **è assicurato nel luogo di domicilio:**
 - indirizzo dichiarato nella domanda di protezione, ovvero
 - indirizzo del Centro di accoglienza o di trattenimento



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

La residenza anagrafica del richiedente asilo

Richiedente asilo già iscritto prima del 4.10.2018

- rimane iscritto e ha diritto al rilascio di certificati e della carta di identità
- può trasferire la residenza - registrazione della mutazione anagrafica di persona già iscritta e non cancellazione e nuova iscrizione
- può essere cancellato al ricorrere delle condizioni generali previste a tali fini dal regolamento anagrafico (art. 11 DPR 223/1989)
 - Morte
 - Trasferimento della residenza da altro Comune o all'estero
 - Irreperibilità accertata → avvio del procedimento
 - Mancato rinnovo della dichiarazione della dimora abituale (rinnovo del pds)

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

CANCELLAZIONE IMMEDIATA per abbandono della convivenza anagrafica

Era una disposizione prevista ad hoc per richiedenti asilo art. 5 bis dlgs. 142/2015



ABROGATA con d.l. 113/2018 contestualmente alla possibilità di iscrizione anagrafica

→ può essere cancellato SOLO al ricorrere delle condizioni generali previste a tali fini dal regolamento anagrafico DPR 223/1989

Se non iscritto individualmente ma in una CONVIVENZA ANAGRAFICA di cui all'art. 5 DPR 223/1989 (se può ancora definirsi tale) → responsabile ha compito di avvisare dell'allontanamento ma mero avvio del procedimento ordinario di cancellazione per irreperibilità

ILLEGITTIMO il diniego di iscrizione anagrafica per cittadini stranieri titolari di protezione internazionale, protezione speciale, protezione umanitaria o casi speciali

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Accesso ai servizi del richiedente asilo privo di residenza

Luogo del domicilio → centro di accoglienza straordinario, centro di prima accoglienza e CPR o luogo comunicato al momento della domanda di protezione internazionale

Accesso ai servizi

- Iscrizione SSN
- Centri per l'Impiego, tirocini e contratti di lavoro
- Apertura conti correnti
- Formazione
- Agevolazioni sociali (ove possano accedervi i richiedenti asilo)



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Iscrizione al servizio sanitario nazionale

→ art 34, co. 1, T.U.I. prevede obbligo di iscrizione al SSN per:

- tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso contratto di lavoro subordinato, lavoro autonomo o iscritti al CPI
- i titolari di permesso di soggiorno per lavoro, motivi familiari, asilo, protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. d bis, per richiesta asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto cittadinanza
- MSNA

Casi speciali → in assenza di indicazione specifica l'obbligo deve valere per tutte le tipologie

Titolari di PdS per motivi umanitari in corso di validità → non vi è cancellazione



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Iscrizione ai Centri per l'Impiego

POSSONO essere iscritti, perché possono svolgere attività lavorativa i titolari di:

- Permesso per motivi umanitario in corso di validità
- Permesso per calamità
- Permesso per casi speciali, sia “transitorio”, sia per protezione sociale e sfruttamento lavorativo e violenza domestica
- Permesso per protezione speciale
- Permesso per atti di alto valore sociale

Permesso per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett. d *bis*) T.U.I. → non esplicitamente vietato, certamente nei limiti delle capacità fisiche



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Iscrizione ai Centri per l'Impiego

POSSONO essere iscritti i richiedenti asilo, (perché possono svolgere attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale), ANCHE se privi di residenza anagrafica e di carta di identità (il requisito della residenza è soddisfatto dal semplice domicilio).

REQUISITI per iscrizione: 1) carta di identità → ai fini dell'identificazione

2) permesso di soggiorno → prova della regolarità del soggiorno e della abilitazione a svolgere attività lavorativa (Doppia funzione del psd per attesa asilo di cui all'art. 1 d.lgs. 142/2015 è documento di identità ai sensi del DPR 445/2000)

3) codice fiscale (anche alfanumerico)



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Iscrizione ai Centri per l'Impiego

La residenza NON è requisito ai fini dell'iscrizione

Art. 11 co. 1 lett. c) d.lgs. 150/2015

disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza

Da intendersi quale residenza civilistica “luogo di dimora” art. 43 c.c.

Interpretazione coerente con Circolare ANPAL 23.05.2018 e circolare congiunta con Ministero del Lavoro 29.08.2018 n. 3 (ritirata) – Nota tecnica 12.12.2018 n. 3

ove “residenza” è equiparata a dimora abituale (domicilio) per richiedenti protezione internazionale in ragione delle norme speciali ad esso sottese e a tutela del diritto a svolgere attività lavorativa per il richiedente asilo.



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

CONTO CORRENTE E SERVIZI BANCARI

Per apertura del conto corrente “di base” NON è richiesta la residenza, MA

- CODICE FISCALE
- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO è il pds

art. 126-noviesdecies d.lgs 385/93 (**Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**):

«Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione.

3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia».

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

CORSI DI FORMAZIONE E CPIA

Abrogato il comma 3 dell'art. 22 del d.lgs. 142/2015: comporta che i richiedenti NON possono più frequentare i corsi di formazione professionale previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza → nulla vieta che possano iscriversi a quelli previsti per tutti (copertura costi)

Requisito per l'iscrizione ai corsi di formazione o di alfabetizzazione o CPIA, NON è la residenza, ma documento identità/regolarità del soggiorno.

Ai soli fini della definizione della sede per suddivisione studenti sul territorio è sufficiente l'indicazione della domicilio.



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Servizi socio assistenziali

Richiedente asilo NON può accedere a molti dei servizi socio assistenziali in ragione della tipologia dei permessi per attesa asilo (durata inferiore ad un anno).

Tuttavia in alcuni casi è ammesso l'accesso – per tutelare interesse superiore – ad esempio per l'accesso ai benefici e le esenzioni legati alla frequenza scolastica dei minori

RATIO del criterio della residenza quale accesso ai benefici → suddivisione interventi e spese tra più comuni ed evitare abusi (in tal senso la funzione della residenza è assolta dal domicilio)

ISEE → problematiche “tecniche” ma non sostanziali atteso che strumentale per accesso ai servizi e tale accesso è garantito per espressa previsione di legge in assenza residenza.



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

MODIFICHE AL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Modifica del Sistema SPRAR da "Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati" a "Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati" SIPROIMI

Circolare sui profili applicativi n. 22146 del 27/12/2018, pubb. 14/01/2019

Accessibile - Titolari protezione internazionale (rifugiati e protetti in via sussidiaria)

- CASI SPECIALI (art. 18, 18 *bis* e 22, co. 12 *quater* T.U.I.,
ove non accedano a progetti dedicati)
- PdS per calamità (art. 20 *bis* T.U.I.)
- PdS per cure mediche (art. 19, co. 2, lett. d *bis* T.U.I.)
- PdS per atti di alto valore sociale (art. 42 *bis* T.U.I.)



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI → indipendentemente dal titolo di soggiorno

Al raggiungimento della MAGGIORE ETÀ'

- ancora richiedenti asilo → rimangono sino alla definizione della domanda di protezione internazionale
- accoglienza possibile per neo maggiorenni in prosieguo amministrativo indipendentemente dal titolo di soggiorno, fino al 21° anno di età



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

richiedenti asilo ACCOLTI in SPRAR fino alla scadenza del progetto in corso, POI:

- ancora richiedenti asilo → CAS
- riconosciuta protezione internazionale → restano in (ex) SPRAR
- riconosciuta umanitaria in giudizio (casi speciali-regime transitorio)/protezione speciale → fine dell'accoglienza

titolari di protezione umanitaria in SPRAR

- restano in accoglienza fino a fine progetto → fine dell'accoglienza



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Sistema di accoglienza separato per richiedenti asilo

Centri di prima accoglienza ex art. 9 d.lgs. 142/2015



Trasferimento nei **Centri di accoglienza straordinaria** art. 11 d.lgs. 142/2015 ove sono accolti fino a conclusione procedimento di riconoscimento della protezione internazionale e fino a quando è considerato legale il loro soggiorno in fase giudiziale



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Accolti nei centri di accoglienza straordinaria CAS:

- richiedenti asilo (già presenti, nuovi o usciti da SIPROIMI alla fine del progetto)
- richiedenti asilo in fase giudiziale
- richiedenti asilo per i quali è stata attivata procedura “Dublino”
- richiedenti asilo dublinanti di ritorno
- titolare di PdS umanitario in CAS in fase di ricorso avverso decisione negativa protezione internazionale

Esito procedimento

riconosciuta protezione internazionale → accesso in SIPROIMI

riconosciuta umanitaria in giudizio (casi speciali-regime transitorio)/protezione speciale
→ fine dell'accoglienza



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

DOMANDA DI ASILO REITERATA

CODIFICAZIONE art. 2 lett. b *bis* d.lgs. 25/2008: un'**ulteriore domanda di protezione internazionale** presentata **dopo** che e' stata adottata una **decisione definitiva** su una domanda precedente

INDICAZIONE DEI NUOVI MOTIVI → da fare al momento della presentazione della domanda reiterata ABROGATO art. 29, co. 2 d.lgs. 25/2008 “termine di 3 giorni”
in caso di assenza indicazione nuovi motivi → immediato provvedimento del Presidente della Commissione territoriale di INAMMISSIBILITÀ



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

IMPUGNAZIONE INAMMISSIBILITA' ammessa ma:

- ricorso NON ha effetto sospensivo automatico
- necessaria sospensione dell'Autorità Giudiziaria per gravi e circostanziati motivi
- nelle more della adozione del provvedimento sospensiva NON effetto sospensivo
- revoca ammissione patrocinio a spese dello Stato

NUOVA DOMANDA REITERATA → ammessa MA, non più legale il soggiorno nel territorio nazionale nelle more della procedura art. 7 co. 2 d.lgs. 25/2008



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Art. 29 bis d.lgs. 142/2015

domanda di protezione internazionale **reiterata presentata durante esecuzione di un provvedimento che comporta IMMINENTE allontanamento** → INAMMISSIBILE presunzione di strumentalità della domanda di protezione internazionale al SOLO fine di impedire esecuzione espulsione ESCLUSIONE dell'esame della domanda (circolare CT)

Quando vi è imminente allontanamento?

- Reiterata presentata dal CPR dopo trattenimento ai fini di espulsione
- Accompagnamento coattivo



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



MINISTERO
DELL'INTERNO

Elenco Paesi di origine sicuri **Direttiva 2013/32/UE cd "procedure"** **recepita dell'art. 2 bis 25/2008**

Paese terzo è considerato sicuro se in base a situazione e ordinamento interno:

- non vi sono atti di persecuzione / tortura o atti/trattamenti inumani o degradanti / pericolo derivante da una condizione di instabilità derivante da un conflitto interno o internazionale
- è garantita protezione effettiva contro persecuzioni o discriminazioni
- vige il rispetto dei diritti e delle libertà previste dalla CEDU e del principio di *non refoulement*

Informazioni da

→ Commissione nazionale asilo

→ altri Paesi UE

→ EASO, UNHCR, Consiglio d'Europa e organizzazioni internazionali competenti

